Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 119° — Numero 212

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Lunedì, 31 luglio 1978 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 200 Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1977

1978

COMUNITA' EUROPEE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1977, n. **1243.**

Modificazioni allo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2030, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni.

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 14 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere sono aggiunti i seguenti:

psicologia religiosa;
dialettologia italiana;
epigrafia greca e latina;
storia della storiografia antica;

Art. 15 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in filosofia è aggiunto l'insegnamento di psicologia religiosa.

Art. 16 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne è aggiunto l'insegnamento di dialettologia italiana.

Art. 19 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere è aggiunto l'insegnamento di fonetica e fonologia.

Art. 21 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze agrarie l'insegnamento complementare di viticoltura è trasformato da semestrale ad annuale e sono aggiunti i seguenti insegnamenti:

climatologia agraria;
virologia.

Dopo l'art. 97 è inserito, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, il titolo IV con gli articoli relativi alla istituzione delle scuole di specializzazione della facoltà di agraria.

Titolo IV

FACOLTA' DI AGRARIA

Art. 98. — Le scuole di specializzazione della facoltà di agraria hanno lo scopo di promuovere l'incremento scientifico e pratico delle singole branche delle scienze agrarie e di conferire i diplomi che abilitano al particolare esercizio delle medesime con la qualifica di specialista, a norma dell'art. 178 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592. La direzione di ciascuna scuola spetta al direttore dell'istituto da cui la scuola prende il nome o da cui essa è emanazione. La durata dei corsi di specializzazione non è suscettibile di abbreviazioni.

Per ciascuna scuola è fissato il numero massimo di iscrizioni. Potrà inoltre essere stabilito dalle autorità accademiche un numero minimo di iscrizioni al primo anno indispensabili per lo svolgimento dei corsi. I corsi negli anni successivi saranno portati a termine qualunque sia il numero degli iscritti.

In un manifesto annuale della segreteria vengono esposte le norme dettagliate riguardanti ciascuna scuola.

Le tasse e soprattasse relative alle scuole di specializzazione sono fissate nella misura seguente:

tassa di immatricolazione	L. 35.000
tassa annuale di iscrizione	» 85.000
soprattassa di esame	» 30.000

I contributi sono stabiliti all'inizio di ogni anno dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del consiglio di facoltà.

Scuola di specializzazione in tecnologie lattiero-casearie

Art. 99. — La scuola di specializzazione in tecnologie lattiero-casearie ha lo scopo di promuovere una approfondita conoscenza dei problemi attinenti alla produzione del latte e sue trasformazioni industriali e di fornire agli allievi una specifica esperienza per quanto riguarda l'impostazione e la direzione di attività di dimensioni industriali.

Essa conferisce il diploma di specialista in tecnologie lattiero-casearie.

Art. 100. — Alla scuola di specializzazione sono ammessi i laureati in Scienze agrarie, chimica e medicina veterinaria, in numero non superiore a sei per ogni biennio.

Qualora gli aspiranti siano in numero maggiore i candidati dovranno sostenere una prova scritta e attitudinale e l'ammissione sarà determinata in base alla graduatoria.

Art. 101. — Il corso di specializzazione ha la durata di anni due durante i quali gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare le lezioni e le esercitazioni pratiche, di preparare una tesi scritta su argomento monografico con ricerche personali e di svolgere periodi di internato presso i reparti di tecnologia applicata.

Art. 102. — La firma di frequenza è necessaria per la ammissione agli esami di profitto che saranno sostenuti, in sessione unica, alla fine di ogni anno accademico.

Coloro che non superano gli esami del primo anno non saranno ammessi al secondo anno; è invece concessa la ripetizione degli esami del secondo anno.

Art. 103. — La scuola di specializzazione comprende i seguenti insegnamenti:

1° *Anno*:

chimica lattiero-casearia;
microbiologia lattiero-casearia;
organizzazione aziendale;
impianti I;
igiene e tecnica della produzione del latte.

2° *Anno*:

tecnologia lattiera;
tecnologia casearia;
impianti II;
controlli di qualità;
confezionamento ed imballaggio.

Le esercitazioni pratiche sono annesse ai corsi di insegnamento.

Il periodo di internato, non inferiore a sessanta giorni per ogni anno di corso, si svolgerà presso industrie casearie scelte dalla direzione della scuola.

Art. 104. — Il direttore della scuola è il direttore dell'istituto di microbiologia lattiero-casearia.

Gli insegnanti della scuola sono proposti dal direttore della stessa, approvati dalla facoltà e nominati dal rettore. Essi possono essere scelti tra i professori ufficiali, tra i liberi docenti, tra gli aiuti ed assistenti della facoltà di agraria o di altre facoltà dell'Università cattolica o dell'Università statale o tra persone di riconosciuta competenza anche al di fuori dell'ambito universitario.

Art. 105. — Gli organi della scuola di specializzazione sono:

a) il direttore;
b) il consiglio.

Scuola di specializzazione in enologia

Art. 106. — La scuola di specializzazione in enologia si prefigge lo scopo di fornire agli allievi una preparazione teorica e tecnologica qualificata.

Art. 107. — Il corso ha la durata di due cicli annuali alla fine dei quali viene conferito il diploma di specialista in enologia.

Art. 108. — Alla scuola sono ammessi i laureati in scienze agrarie, in chimica pura ed industriale, in ingegneria chimica, in scienze biologiche, in numero non superiore a dieci allievi per ogni anno.

Art. 109. — Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare le lezioni e le esercitazioni.

Gli esami di profitto sono sostenuti alla fine di ogni ciclo. Coloro che non superano gli esami del primo ciclo non sono ammessi al secondo; è invece concessa la ripetizione degli esami del secondo ciclo.

La prova finale per il conseguimento del diploma consiste nella discussione orale di un rapporto sperimentale svolto dal candidato.

Art. 110. — Gli insegnamenti impartiti vertono sulle seguenti materie:

1° *Ciclo*:
viticoltura;
chimica enologica;
microbiologia enologica;
chimica analitica con esercitazioni.

2° *Ciclo*:
tecnologia enologica;
impianti e costruzioni enologiche;
controlli di qualità;
legislazione vitivinicola;
organizzazione aziendale e commercializzazione dei vini.

Per ogni ciclo si svolge un periodo di internato di trenta giorni presso complessi enologici scelti dalla direzione della scuola.

Art. 111. — Il direttore della scuola è il direttore dell'istituto di enologia.

Gli insegnanti della scuola sono proposti dal direttore della stessa, approvati dalla facoltà e nominati dal rettore. Essi possono essere scelti tra i professori ufficiali, tra i liberi docenti, tra gli aiuti e gli assistenti della facoltà di agraria o di altre facoltà dell'Università cattolica o dell'Università statale o tra specialisti qualificati al di fuori dell'ambito universitario.

Art. 112. — Gli organi della scuola di specializzazione sono:

a) il direttore;
b) il consiglio.

Scuola di specializzazione in fitoiatria

Art. 113. — La scuola fornisce conoscenze fondamentali e specifiche sulla lotta antiparassitaria, in particolare: caratteristiche chimiche e fisiche degli antiparassitari; metabolismo e degradazioni; tossicità; analisi dei formulati e dei residui; fisiologia e patologia vegetale, inclusa la biologia delle piante infestanti; metodi e tecniche di lotta; analisi statistica.

Conferisce il diploma di fitoiatria.

Art. 114. — Alla scuola sono ammessi i laureati nella facoltà di scienze, di chimica industriale e scienze agrarie. I candidati dovranno dimostrare sufficiente conoscenza della lingua inglese entro la fine del primo anno di corso.

Il numero massimo degli iscritti è fissato in sette per ogni anno.

Art. 115. — La scuola di specializzazione ha la durata di due anni, durante i quali gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare le lezioni e le esercitazioni pratiche. Al termine del primo e del secondo anno devono essere sostenuti in sessione unica esami di profitto, comprendenti anche prove pratiche. Al secondo anno vengono ammessi solo coloro che hanno superato gli esami del primo.

Per il conseguimento del diploma è necessaria la presentazione di una relazione scritta sul lavoro svolto.

Art. 116. — Gli insegnamenti impartiti vertono sulle seguenti materie:

1° *Anno*:
chimica organica;
biochimica vegetale;
tecnologie;
statistica I;

2° *Anno*:
analisi applicata;
tecniche di lotta;
statistica II.

I singoli corsi prevedono l'intervento di diversi docenti a seconda delle competenze; seminari ed esercitazioni pratiche sono parte dei corsi di insegnamento.

Nel corso di chimica organica verranno studiate: classificazione, nomenclatura, reattività e caratteri chimico-fisici dei principi attivi antiparassitari.

Nel corso di biochimica vegetale è compreso lo studio di metabolismo, meccanismo d'azione e tossicità.

L'insegnamento di tecnologie comprenderà lo studio delle formulazioni antiparassitarie e delle tecniche di applicazione. Saranno date notizie sulla regolamentazione e la legislazione sull'impiego e la commercializzazione.

Le tecniche di lotta prevedono l'esame, coltura per coltura con riferimento alle colture italiane economicamente più importanti, delle specie infestanti, dei metodi di lotta più idonei e delle conseguenze ecologiche.

Art. 117. — Il direttore dell'istituto di chimica della facoltà di agraria è il direttore della scuola.

Art. 118. — I docenti saranno proposti dal direttore della scuola tra gli specialisti esperti nel settore, approvati dal consiglio della facoltà e nominati dal rettore. Il direttore della scuola coordina l'attività didattica e di ricerca della scuola.

Art. 119. — Gli organi della scuola di specializzazione sono:

a) il direttore;
b) il consiglio.

Scuola di specializzazione in viticoltura

Art. 120. — La scuola ha lo scopo di dare delle conoscenze fondamentali sulla fisiologia della vite, in modo da portare un miglioramento nella tecnica colturale viticola. In particolare dovranno essere approfonditi il miglioramento genetico sia delle varietà che dei portinnesti, la nutrizione idrica, minerale e carbonica, la propagazione, le forme di allevamento, la potatura ed i rapporti tra qualità ed ambiente.

Art. 121. — Alla scuola sono ammessi: laureati in scienze agrarie, in biologia, in scienze naturali, in scienze delle preparazioni alimentari ed in chimica. Il numero dei posti disponibili è fissato in sette per anno. Qualora gli aspiranti siano in numero superiore ai posti disponibili, i candidati dovranno sostenere una prova scritta ed attitudinale e l'ammissione sarà determinata in base alla graduatoria.

Art. 122. — Il corso di specializzazione ha la durata di anni due, durante i quali gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare le lezioni e le esercitazioni pratiche.

Art. 123. — La firma di frequenza è necessaria per la ammissione agli esami di profitto che saranno sostenuti alla fine di ogni anno accademico. Al termine del biennio, per il conseguimento del diploma, è prevista una prova di esame finale che verterà sulla discussione di un lavoro sperimentale condotto dal candidato durante il biennio.

Art. 124. — La scuola di specializzazione comprende i seguenti insegnamenti:

1° *Anno*:

anatomia ed ampelografia viticola;
biochimica e fisiologia della vite;
metodologia della ricerca viticola;
tecniche moderne di laboratorio;
geografia viticola;
viticoltura generale (ecologia, propagazione, potatura, ecc.);
genetica e miglioramento della vite;
nutrizione della vite (idrica, minerale, carbonica).

2° *Anno*:

entomologia, nematologia ed acarologia viticola;
patologia e virologia viticola;
meccanica viticola;
tecniche di coltura delle uve da vino, da tavola e da essiccare;
economia del mercato viticolo e cooperazione in viticoltura;
legislazione viticola nazionale ed internazionale;
enologia.

Ai corsi di insegnamento saranno annessi seminari, esercitazioni e dimostrazioni pratiche, nei campi sperimentali viticoli ed il laboratorio.

Art. 125. — Il direttore della scuola è il direttore dell'istituto di coltivazioni arboree e viticoltura. Gli insegnanti della scuola sono proposti dal direttore della stessa, approvati dalla facoltà e nominati dal rettore. Essi possono essere scelti tra i professori ufficiali, tra i liberi docenti, tra gli aiuti e gli assistenti della facoltà di agraria o di altre facoltà dell'Università cattolica o dell'Università statale o da Università e istituti sperimentali stranieri o tra persone di riconosciuta competenza anche al di fuori dell'ambito universitario.

Art. 126. — Gli organi della scuola di specializzazione sono:

a) il direttore;
b) il consiglio.

Scuola di specializzazione in alimentazione del bestiame

Art. 127. — La scuola deve dare conoscenze fondamentali e specifiche sull'alimentazione degli animali di interesse zootecnico (bovini, suini, ecc.) con particolare rilievo per quanto riguarda: aspetti fisiologici e biochimici della nutrizione; caratteristiche degli alimenti in merito a conservazione, valutazione alimentare, tossicità; fabbisogno e razionamento degli animali; preparazione degli alimenti, patologia della nutrizione.

Art. 128. — Alla scuola sono ammessi: laureati in scienze agrarie, medicina veterinaria, scienze delle produzioni animali, farmacia, chimica, chimica industriale, scienze biologiche, scienze delle produzioni alimentari.

Il numero massimo di iscrizioni è fissato in cinque per anno. Qualora gli aspiranti siano in numero superiore ai posti disponibili i candidati dovranno sostenere una prova scritta e attitudinale e l'ammissione sarà determinata in base alla graduatoria.

Art. 129. — Il corso di specializzazione ha la durata di anni due durante i quali gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare le lezioni e le esercitazioni pratiche.

Art. 130. — La firma di frequenza è necessaria per la ammissione agli esami di profitto che saranno sostenuti alla fine di ogni anno accademico. Al termine del biennio è prevista una prova di esame finale con la presentazione e discussione di un lavoro sperimentale per il conseguimento del diploma di specialista in alimentazione del bestiame.

Art. 131. — La scuola di specializzazione comprende i seguenti insegnamenti:

1° *Anno*:

fisiologia animale;
biochimica della nutrizione;
miglioramento genetico degli animali;
valutazione degli alimenti.

2° *Anno*:

tecnica della conservazione degli alimenti;
tecnica mangimistica;
fisiologia e patologia della nutrizione;
zooeconomia.

Ai corsi di insegnamento sono annesse esercitazioni e dimostrazioni pratiche.

Art. 132. — Il direttore della scuola è il direttore dell'istituto di zootecnica. Gli insegnanti della scuola sono proposti dal direttore della stessa, approvati dalla facoltà e nominati dal rettore. Essi possono essere scelti tra i professori ufficiali, tra i liberi docenti, tra gli aiuti ed assistenti della facoltà di agraria o di altre facoltà dell'Università cattolica o dell'Università statale o tra persone di riconosciuta competenza anche al di fuori dell'ambito universitario.

Art. 133. — Gli organi della scuola di specializzazione sono:

a) il direttore;
b) il consiglio.

Dopo l'art. 133 è inserita, con il conseguente spostamento della numerazione delle parti e degli articoli successivi, la parte VII, con i relativi titoli ed articoli, concernente la istituzione, presso la facoltà di agraria, della scuola diretta a fini speciali di orticoltura.

Parte VII

DELLE SCUOLE DIRETTE A FINI SPECIALI

Titolo I

Facoltà di agraria

Scuola di orticoltura

Art. 134. — La scuola fornisce conoscenze di base e nozioni specifiche sulle piante da orto e sulla loro coltivazione. In particolare verrà curato lo studio della morfologia, della sistematica, della fisiologia, del miglioramento genetico delle piante da orto, delle tecniche delle coltivazioni sia in pieno campo che in serra, dei problemi della difesa fitosanitaria, delle tecniche di conservazione dei prodotti, della commercializzazione degli stessi, ecc.

La scuola conferisce il diploma di orticoltore.

Art. 135. — Alla scuola sono ammessi gli aspiranti forniti di diploma di perito agrario e di agrotecnico o di eventuali diplomi rilasciati da scuole medie superiori, di durata almeno quinquennale, ad indirizzo agrario. Ciò al fine di poter presupporre negli iscritti una preparazione di base omogenea.

Il numero degli iscritti è fissato in dieci per ogni anno.

Art. 136. — La scuola ha la durata di due anni.

Gli iscritti hanno l'obbligo della frequenza. Al termine del primo anno debbono essere sostenuti gli esami di profitto e le eventuali prove pratiche previste. Al secondo corso vengono ammessi soltanto coloro che hanno superato gli esami del primo anno.

Per essere ammesso all'esame di diploma, consistente nella discussione di un lavoro sperimentale, lo studente deve aver seguito tutti i corsi previsti e superato i rispettivi esami di profitto.

Art. 137. — Le materie di insegnamento della scuola sono:

1° *Anno*:

botanica generale (morfologia, anatomia e fisiologia);
botanica delle piante orticole;
principi di agronomia e tecnica delle coltivazioni I;
genetica vegetale, miglioramento genetico;
valore alimentare e conservazione degli ortaggi.

2° *Anno*:

entomologia generale ed orticola;
patologia vegetale;
tecnica delle colture protette e idroponiche;
commercializzazione e marketing degli ortaggi;
principi di agronomia e tecnica delle coltivazioni II.

I singoli corsi prevedono l'intervento di diversi docenti in relazione alla loro competenza specifica; seminari ed esercitazioni pratiche sono parte integrante dei singoli corsi di insegnamento.

Nei corsi di botanica verrà dato molto spazio alla fisiologia delle piante orticole e ai cicli dei principali funghi patogeni.

Nel corso di genetica vegetale e di miglioramento genetico si prevedono numerose esercitazioni pratiche e seminari.

Nei corsi di principi di agronomia e di tecnica delle colture protette e idroponiche sarà data larga parte al lavoro pratico e alla visita ad aziende specializzate.

Nel corso di entomologia verrà affrontato lo studio degli insetti utili e dannosi alle colture orticole e della difesa dei fitofagi.

Nel corso di patologia vegetale si esamineranno i principali agenti patogeni, i danni arrecati e i mezzi di difesa preventiva e curativa.

Nel corso sulla commercializzazione e il marketing verranno impartite nozioni sulle tecniche per le indagini di mercato e le modalità della commercializzazione degli ortaggi.

Art. 138. — I docenti scelti fra gli specialisti del settore, saranno proposti dal consiglio di facoltà; la loro nomina spetta al rettore.

Direttore della scuola è il direttore dell'istituto di agronomia. Spetta al direttore coordinare l'attività didattica della scuola.

Art. 139. — Gli organi della scuola sono:

a) il direttore;
b) il consiglio.

Art. 140. — Le tasse e soprattasse relative alla scuola diretta a fini speciali di orticoltura sono fissate nella misura seguente:

tassa di immatricolazione . . .	L. 35.000
tassa annuale di iscrizione . . .	» 85.000
soprattassa di esame	» 30.000

I contributi sono stabiliti all'inizio di ogni anno dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del consiglio di facoltà.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1977

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *luglio* 1978
Registro n. 75 *Istruzione, foglio n.* 308

LEGGE 28 luglio 1978, n. **395.**

Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 298, concernente provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti di locazione e di sublocazione degli immobili urbani.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 24 giugno 1978, n. 298, concernente provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti di locazione e sublocazione degli immobili urbani.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 luglio 1978

PERTINI

ANDREOTTI — BONIFACIO — DONAT-CATTIN

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 luglio 1978, n. **396.**

Nuova disciplina del lavoro straordinario reso dal personale in servizio presso l'amministrazione periferica delle dogane e delle imposte indirette.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422;

Ritenuta la necessità di provvedere al riordinamento della materia relativa ai servizio svolti nell'interesse del commercio ovvero a richiesta ed a carico di privati o di enti dal personale dell'amministrazione periferica delle dogane e delle imposte indirette, allo scopo di avviare la riconduzione della materia stessa nell'ambito della disciplina generale del lavoro straordinario dei dipendenti civili dello Stato;

Visto l'accordo intervenuto il 9 marzo 1978 fra il Governo ed i rappresentanti della Federazione unitaria CGIL-CISL-UIL; UNSA e DIRSTAT;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

Decreta:

Art. 1.

Le prestazioni di lavoro oltre il normale orario di ufficio comunque rese dagli impiegati in servizio presso le dogane, presso gli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione ed i laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette sono retribuite con i normali compensi orari previsti dalla disciplina generale stabilita per il lavoro straordinario dei dipendenti civili dello Stato, salvo quanto previsto nel successivo art. 4.

Art. 2.

Gli impiegati non dirigenti in servizio presso le dogane, presso gli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione e presso i laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette in relazione alle effettive esigenze di servizio, sono autorizzati ad eseguire semestralmente prestazioni di lavoro straordinario fino ad un limite massimo individuale pari alla metà di quello complessivamente autorizzato per ciascun ufficio nel secondo semestre dell'anno 1977 in base alla disciplina stabilita dagli articoli 11, 12 e 13 della legge 15 novembre 1973, n. 734, e successive modificazioni. Sono fatti salvi in ogni caso i limiti più elevati eventualmente disposti con la procedura di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422.

In deroga a quanto previsto nell'art. 1, ultimo comma, del predetto decreto, entro il 15 febbraio di ogni anno il titolare di ciascun ufficio presenterà una circostanziata relazione al consiglio di amministrazione sulla entità delle prestazioni eseguite e sui risultati conseguiti. Di tale relazione si terrà conto nella relazione annuale di cui all'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Art. 3.

Qualora, in relazione al volume e caratteristiche dei traffici e servizi ed in rapporto al numero di impiegati addetti, l'attività di taluno degli uffici indicati nel precedente articolo richieda prestazioni straordinarie in misura eccedente i limiti indicati nell'articolo medesimo, i limiti stessi, con apposito motivato decreto del Ministro delle finanze emanato d'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, possono essere elevati fino al 30 per cento per periodi non eccedenti l'anno finanziario.

Il limite massimo mensile di ore di lavoro straordinario effettuabili individualmente non può comunque superare del 30 per cento la quota mensile delle ore assegnate nel semestre in base al disposto del precedente comma e dell'art. 2, primo comma.

Art. 4.

Per ciascuna ora di lavoro straordinario prestata dal personale di cui al precedente art. 2, il compenso spettante a norma dell'art. 1 del presente decreto, è maggiorato, ove occorra, di una quota il cui importo sia tale da consentire il raggiungimento di un livello orario complessivo di L. 2.250 per il personale delle carriere ausiliarie e di L. 3.000 per il personale delle altre carriere, elevate rispettivamente a L. 3.000 e 4.000 per i servizi prestati in orario notturno e nei giorni festivi. La durata del servizio e dell'orario notturno è stabilita secondo i criteri indicati nelle note in calce alle tabelle di cui ai decreti ministeriali 29 luglio 1971, 18 aprile 1973 e 14 luglio 1971, richiamati nell'art. 17 della legge 15 novembre 1973, n. 734.

Art. 5.

Le disposizioni dei precedenti articoli si applicano anche nei confronti degli impiegati in servizio presso gli uffici doganali di confine stabiliti nel territorio degli Stati finitimi.

Il particolare trattamento previsto nel precedente art. 4 per i servizi prestati nelle ore notturne non è cumulabile con l'indennità di servizio notturno di cui all'art. 4 della legge 15 novembre 1973, n. 734.

Art. 6.

La spesa per l'applicazione del presente decreto non potrà eccedere per l'anno 1978 l'importo dei fondi stanziati o da stanziarsi su capitoli 5303, 5310, 5311 e 5312 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per lo stesso anno in applicazione degli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422, nonché in applicazione degli articoli 11, 12 e 13 della legge 15 novembre 1973, n. 734, e dell'art. 5 della legge 4 agosto 1975, n. 389, e successive modificazioni, limitatamente alla parte di tali fondi destinata a retribuire le prestazioni rese oltre il normale orario dal personale di cui al precedente art. 2.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alla ristrutturazione dei predetti capitoli di bilancio, in relazione alle esigenze connesse con l'applicazione del presente decreto.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dalla stessa data cessa di avere efficacia, per quanto concerne i servizi straordinari svolti dal personale dell'amministrazione delle dogane e delle imposte indirette, l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 luglio 1978

PERTINI

ANDREOTTI — MALFATTI — PANDOLFI — MORLINO

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *luglio* 1978
Atti di Governo, registro n. 18, *foglio n.* 39

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1978.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Strofosedan » soluzione gocce, nelle confezioni flaconi da 10 e 20 ml, e della relativa categoria supposte, nelle confezioni da 6 e 10 supposte, della ditta Panther-Osfa Chemie S.r.l., in Milano. (Decreto di revoca n. 5197/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 7 giugno 1951, 19 novembre 1952, 12 marzo 1953, 27 marzo 1954 e 25 gennaio 1971, con i quali vennero registrate ai numeri 4972 e 4972/A, rispettivamente la specialità medicinale denominata « Strofosedan » soluzione gocce, nelle confezioni flaconi da 10 e 20 ml, e la relativa categoria supposte, nelle confezioni da 6 e 10 supposte, a nome della ditta Panther-Osfa Chemie S.r.l., con sede in Milano, via Doberdò, 16, prodotte presso l'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, a base di strofantina, alla luce delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata, in quanto per via orale e rettale l'assorbimento appare incostante ed esiguo, così da non garantire una costante ed efficace azione cardiocinetica;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Sono revocate le registrazioni della specialità medicinale denominata « Strofosedan » soluzione gocce, nelle confezioni flaconi da 10 e 20 ml, e della relativa categoria supposte, nelle confezioni da 6 e 10 supposte, registrate rispettivamente ai numeri 4972 e 4972/A, in data 7 giugno 1951, 19 novembre 1952, 12 marzo 1953, 27 marzo 1954 e 25 gennaio 1971, a nome della ditta Panther-Osfa Chemie S.r.l., con sede in Milano, via Doberdò, 16.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 giugno 1978

Il Ministro: ANSELMI

(5715)

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1978.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Astracor » gocce, nelle confezioni flacone × 15 ml di soluzione gocce e flacone con tappo contenitore per preparazione estemporanea di gocce da 20 ml, della S.p.a. Lampugnani farmaceutici, in Nerviano. (Decreto di revoca n. 5199/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 18 febbraio 1952, 15 dicembre 1953 e 28 luglio 1969, con i quali venne registrata al n. 5970 la specialità medicinale denominata « Astracor » gocce, nelle confezioni flacone × 15 ml di soluzione gocce e flacone con tappo contenitore per preparazione estemporanea di gocce da 20 ml, a nome della S.p.a. Lampugnani farmaceutici, con sede in Nerviano (Milano), via Gramsci, 4, prodotta presso l'officina farmaceutica della società stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, a base di strofantina, alla luce delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata, in quanto per via orale l'assorbimento appare incostante ed esiguo, così da non garantire una costante ed efficace azione cardiocinetica;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Astracor » gocce, nelle confezioni flacone × 15 ml di soluzione gocce e flacone con tappo contenitore per preparazione estemporanea di gocce da 20 ml, registrata al n. 5970, in data 18 febbraio 1952, 15 dicembre 1953 e 28 luglio 1969, a nome della S.p.a. Lampugnani farmaceutici, con sede in Nerviano (Milano), via Gramsci, 4.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla società interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 giugno 1978

Il Ministro: ANSELMI

(5717)

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1978.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Quabaina Arnaud » soluzione gocce al 4/1000, nella confezione flacone da 10 ml e della relativa serie soluzione gocce all'1 %, nella confezione flacone da 10 ml, della S.p.a. Nativelle, in Milano. (Decreto di revoca n. 5200/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i decreti in data 27 luglio 1960 e 24 giugno 1970 con i quali sono state registrate ai numeri 6143 e 6143/1 rispettivamente la specialità medicinale denominata « Quabaina Arnaud » soluzione gocce al 4/1000 nella confezione e flacone da 10 ml e la relativa serie soluzione gocce all'1 % nella confezione flacone da 10 ml a nome della S.p.a. Nativelle, con sede in Milano, via P. Filargo, 34, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, a base di strofantina, alla luce delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata, in quanto per via orale l'assorbimento appare incostante ed esiguo, così da non garantire una costante ed efficace azione cardiocinetica;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Viste le controdeduzioni presentate dalla ditta interessata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Quabaina Arnaud » soluzione gocce al 4/1000 nella confezione flacone da 10 ml e della relativa serie soluzione gocce all'1% nella confezione flacone da 10 ml registrate rispettivamente ai numeri 6143 e 6143/1 in data 27 luglio 1960 e 24 giugno 1970 a nome della S.p.a. Nativelle, con sede in Milano, via P. Filargo, 34.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 giugno 1978

Il Ministro: ANSELMI

(5718)

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1978.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Strofopan », nella confezione da 6 supposte, della ditta Simes S.p.a., in Milano. (Decreto di revoca n. 5196/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 16 ottobre 1947, con il quale è stata registrata al n. 3246/B la categoria supposte della specialità medicinale denominata « Strofopan », nella confezione da 6 supposte a nome della ditta Simes S.p.a., con sede in Milano, via Bellerio, 41 (già in via Giorgio Jam, 2), preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta categoria, a base di strofantina, alla luce delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata, in quanto per via rettale l'assorbimento appare incostante ed esiguo, così da non garantire una costante ed efficace azione cardiocinetica;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Viste le controdeduzioni presentate dalla ditta interessata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della categoria supposte della specialità medicinale denominata « Strofopan », nella confezione da 6 supposte, registrata al n. 3246/B in data 16 ottobre 1947 a nome della ditta Simes S.p.a., con sede in Milano, via Bellerio, 41.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 giugno 1978

Il Ministro: ANSELMI

(5714)

DECRETO MINISTERIALE 4 luglio 1978.

Integrazione della commissione di coordinamento per l'attuazione e lo sviluppo del sistema informativo del Ministero delle finanze.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto ministeriale 5 aprile 1975, n. 22655, con il quale è stata costituita la commissione di coordinamento per lo studio e la rideterminazione degli obiettivi finali ed intermedi di automazione delle procedure riguardanti l'anagrafe tributaria ed i servizi connessi;

Visto il decreto ministeriale 13 agosto 1976, con il quale la denominazione della predetta commissione è stata modificata in « Commissione di coordinamento per l'attuazione e lo sviluppo del sistema informativo del Ministero delle finanze »;

Ritenuta l'opportunità di integrare la composizione della citata commissione;

Decreta:

Il dott. Ernesto Del Gizzo, direttore generale delle dogane e delle imposte indirette, è nominato membro della commissione di coordinamento per l'attuazione e lo sviluppo del sistema informativo del Ministero delle finanze.

In caso di assenza o di impedimento, il dott. Del Gizzo sarà sostituito dall'ing. Ennio Carcione, ingegnere capo aggiunto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 luglio 1978

Il Ministro: MALFATTI

(5812)

DECRETO MINISTERIALE 6 luglio 1978.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa edilizia « Parco dei fiori », in Napoli, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza del 9 marzo 1978, con la quale il tribunale di Napoli - 7ª sezione, ha dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa edilizia « Parco dei fiori », con sede in Napoli;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa edilizia « Parco dei fiori », con sede in Napoli, costituita per rogito notaio avv. Alessandro Chieffi in data 9 giugno 1969, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il sig. Vincenzo Montuori ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 luglio 1978

p. *Il Ministro*: PICCINELLI

(6192)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 1301/78 del consiglio, del 12 giugno 1978, che modifica il regolamento (CEE) n. 517/72, relativo alla fissazione di norme comuni per i servizi regolari e per i servizi regolari specializzati effettuati con autobus tra gli Stati membri.

Regolamento (CEE) n. 1302/78 del consiglio, del 12 giugno 1978, concernente la concessione di un sostegno finanziario ai progetti di sfruttamento di fonti energetiche alternative.

Regolamento (CEE) n. 1303/78 del consiglio, del 12 giugno 1978, relativo alla concessione di un sostegno finanziario a progetti dimostrativi che permettono risparmi di energia.

Regolamento (CEE) n. 1304/78 della commissione, del 15 giugno 1978, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1305/78 della commissione, del 15 giugno 1978, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1306/78 della commissione, del 15 giugno 1978, che fissa i prelievi minimi all'importazione nel settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 1307/78 della commissione, del 15 giugno 1978, che modifica il regolamento (CEE) n. 1102/78 per quanto concerne le misure di salvaguardia applicabili alle importazioni di conserve di funghi non coltivati.

Regolamento (CEE) n. 1308/78 della commissione, del 15 giugno 1978, che fissa gli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 1309/78 della commissione, del 15 giugno 1978, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili agli oli di petrolio pesanti, delle sottovoci doganali 27.10 C I c), II c), III c) e d), originari del Kuwait beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) numero 2705/77 del consiglio.

Regolamento (CEE) n. 1310/78 della commissione, del 15 giugno 1978, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di pesche originarie della Grecia.

Regolamento (CEE) n. 1311/78 della commissione, del 15 giugno 1978, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di pomodori originari della Bulgaria.

Regolamento (CEE) n. 1312/78 della commissione, del 15 giugno 1978, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di cetrioli originari della Romania.

Regolamento (CEE) n. 1313/78 della commissione, del 15 giugno 1978, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di pomodori originari del Marocco.

Regolamento (CEE) n. 1314/78 della commissione, del 15 giugno 1978, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di pomodori originari della Romania.

Regolamento (CEE) n. 1315/78 della commissione, del 15 giugno 1978, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 1316/78 della commissione, del 15 giugno 1978, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 1317/78 della commissione, del 15 giugno 1978, che modifica il regolamento (CEE) n. 1248/78 che fissa gli importi supplementari per il pollame vivo e per il pollame macellato.

Regolamento (CEE) n. 1318/78 della commissione, del 15 giugno 1978, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 1319/78 della commissione, del 15 giugno 1978, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Pubblicati nel n. L 158 *del* 16 *giugno* 1978.

(149/C)

Regolamento (CEE) n. 1320/78 della commissione, del 16 giugno 1978, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1321/78 della commissione, del 16 giugno 1978, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1322/78 della commissione, del 16 giugno 1978, che modifica i prelievi all'esportazione per i prodotti amidacei a base di riso.

Regolamento (CEE) n. 1323/78 della commissione, del 16 giugno 1978, che fissa le restituzioni nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari esportati come tali.

Regolamento (CEE) n. 1324/78 della commissione, del 16 giugno 1978, relativo alla vendita, a prezzi fissati forfettariamente in anticipo, di talune carni bovine disossate detenute dagli organismi d'intervento.

Regolamento (CEE) n. 1325/78 della commissione, del 16 giugno 1978, che modifica il regolamento (CEE) n. 232/75 relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro destinato alla fabbricazione di prodotti della pasticceria e di gelati.

Regolamento (CEE) n. 1326/78 della commissione, del 16 giugno 1978, che modifica, nelle lingue diverse dall'italiano, il testo del regolamento (CEE) n. 1203/73 per quanto riguarda le varietà di pesche.

Regolamento (CEE) n. 1327/78 della commissione, del 16 giugno 1978, che modifica il regolamento (CEE) n. 2058/77 relativo al trasferimento all'organismo d'intervento italiano di latte scremato in polvere.

Regolamento (CEE) n. 1328/78 della commissione, del 16 giugno 1978, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli.

Regolamento (CEE) n. 1329/78 della commissione, del 16 giugno 1978, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 1330/78 della commissione, del 16 giugno 1978, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 1248/78 della commissione, del 9 giugno 1978, relativo ad un bando di gara per la mobilitazione di farina di frumento tenero destinata alla Repubblica araba d'Egitto a titolo di aiuto pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» n. L 155 del 13 giugno 1978.

Pubblicati nel n. L 159 *del* 17 *giugno* 1978.

(150/C)

Regolamento (CEE) n. 1331/78 della commissione, del 19 giugno 1978, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1332/78 della commissione, del 19 giugno 1978, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1333/78 della commissione, del 19 giugno 1978, che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di pomodori originari del Marocco.

Regolamento (CEE) n. 1334/78 della commissione, del 19 giugno 1978, che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di pomodori originari della Bulgaria.

Regolamento (CEE) n. 1335/78 della commissione, del 19 giugno 1978, che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di pesche originarie della Grecia.

Regolamento (CEE) n. 1336/78 della commissione, del 19 giugno 1978, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Rettifica del regolamento (CEE) n. 827/78 del consiglio, del 25 aprile 1978, che stabilisce le norme generali relative alla fornitura di latte scremato in polvere, nel quadro del programma di aiuto alimentare per il 1978, a taluni Paesi in via di sviluppo ed organismi specializzati pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» n. L 115 del 27 aprile 1978.

Rettifica del regolamento (CEE) n. 830/78 del consiglio, del 25 aprile 1978, che fissa le norme generali relative alla fornitura di grassi del latte, nel quadro del programma di aiuto alimentare per il 1978, ad alcuni Paesi in via di sviluppo e ad alcuni organismi specializzati pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» n. L 115 del 27 aprile 1978.

Pubblicati nel n. L 163 *del* 20 *giugno* 1978.

(151/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Finale Emilia

Con decreto 21 aprile 1978, n. 712, del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro delle finanze, è stato trasferito dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato di un terreno della superficie complessiva di mq 917 riportato in catasto al comune di Finale Emilia e così distinto:

Foglio	90	mappali	124	parte	e 125 parte	per	mq	157
»	»	»	126	»		»	»	59
»	»	»	123	»		»	»	84
»	»	»	159	»		»	»	54
»	»	»	154	»		»	»	108
»	»	»	155	»	e 156 parte	»	»	36
»	»	»	152	»		»	»	48
»	»	»	185	»		»	»	40
»	»	»	181	»		»	»	50
»	93	»	1	»	e 228 parte	»	»	82
»	»	»	2	»		»	»	44
»	»	»	14	»	e 15 parte	»	»	105
»	»	»	4	»		»	»	40
»	»	»	3	»		»	»	10
					Totale . . .		mq	917

(5906)

Proposta del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini di modificazione del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Colli bolognesi - Monte San Pietro - Castelli medioevali» o «Colli bolognesi di Monte San Pietro» o «Colli bolognesi dei Castelli medioevali».

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Colli bolognesi - Monte San Pietro - Castelli medioevali» o «Colli bolognesi di Monte San Pietro» o «Colli bolognesi dei Castelli medioevali» riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1975 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 318 del 2 dicembre 1975, propone che sia modificato il primo comma dell'art. 5 secondo il testo di cui appresso

Le eventuali istanze o controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione VI, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Proposta di modificazione al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Colli bolognesi - Monte San Pietro - Castelli medioevali» o «Colli bolognesi di Monte San Pietro» o «Colli bolognesi dei Castelli medioevali» di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1975 (Gazzetta Ufficiale *n.* 318 *del* 2 *dicembre* 1975).

Si propone di sostituire il primo comma dell'art. 5 con il seguente testo:

«Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento devono essere effettuate nell'intero territorio dei comuni compresi, anche se parzialmente, nella zona di produzione di cui all'art. 3.

E' in facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di consentire, su richiesta delle ditte interesse, che le operazioni di vinificazione e di invecchiamento siano effettuate in stabilimenti siti nelle immediate vicinanze della zona di produzione delle uve di cui all'art. 3».

(5907)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 146

Corso dei cambi del 27 luglio 1978 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	845,45	845,45	845,60	845,45	845,45	845,40	845,555	845,45	845,45	845,45
Dollaro canadese	751 —	751 —	751,50	751 —	751,20	751 —	751,15	751 —	751 —	751 —
Franco svizzero	472,60	472,60	473 —	472,60	473,25	472,55	472,70	472,60	472,60	472,60
Corona danese	151,06	151,06	151 —	151,06	151 —	155,05	151,08	151,06	151,06	151,06
Corona norvegese	156,59	156,59	156,50	156,59	156,55	156,55	156,63	156,59	156,59	156,59
Corona svedese	186,70	186,70	186,50	186,70	186,70	186,65	186,74	186,70	186,70	186,70
Fiorino olandese	380,04	380,04	379,80	380,04	380 —	380,02	380,04	380,04	380,04	380 —
Franco belga	26,09	26,09	26,10	26,09	26,08	26,05	26,08	26,09	26,09	26,10
Franco francese	191,48	191,48	191,90	191,48	191,40	191,45	191,47	191,48	191,48	191,50
Lira sterlina	1613,45	1613,45	1614,75	1613,45	1613,30	1613,40	1613,85	1613,45	1613,45	1613,45
Marco germanico	411,15	411,15	411,60	411,15	411,20	411,10	411,20	411,15	411,15	411,15
Scellino austriaco	57,024	57,024	57,10	57,024	57,03	57 —	57,085	57,024	57,024	57 —
Escudo portoghese	18,40	18,40	18,55	18,40	18,53	18,35	18,52	18,40	18,40	18,40
Peseta spagnola	10,943	10,943	10,94	10,943	10,94	10,90	10,944	10,943	10,943	10,94
Yen giapponese	4,379	4,379	4,38	4,379	4,378	4,35	4,376	4,379	4,379	4,37

Media dei titoli del 27 luglio 1978

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	72,900
Redimibile 3,50 % (Ricostruzione)	96,200
» 5 % (Ricostruzione)	96,025
» 5 % (Città di Trieste)	97,225
» 5 % (Beni esteri)	96,625
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	85,100
» 5,50 % » » 1968-83	83,825
» 5,50 % » » 1969-84	77,725
» 6 % » » 1970-85	77,625
» 6 % » » 1971-86	75,550
» 6 % » » 1972-87	73,650
» 9 % » » 1975-90	80,400
» 9 % » » 1976-91	82,400
» 10 % » » 1977-92	86,275

Titolo	Media
Redimibile 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	83,100
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1979	99,90
» » » Ind. 1- 7-1979	101,775
» » » » 1-10-1979	101,175
» » » » 78-80	100,200
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 1-1979	97,675
» » Pol. 9 % 1- 4-1979 I emiss.	97,575
» » » 9 % 1-10-1979 II emiss.	96,050
» » Nov. 5,50 % 1- 1-1980	91,225
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	95 —
» » » 10 % 1- 1-1981	94,625
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	80,500
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	97,775

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 27 luglio 1978

Valuta	Cambio
Dollaro USA	845,50
Dollaro canadese	751,075
Franco svizzero	472,65
Corona danese	151,07
Corona norvegese	156,61
Corona svedese	186,72
Fiorino olandese	380,04
Franco belga	26,085
Franco francese	191,475
Lira sterlina	1613,65
Marco germanico	411,175
Scellino austriaco	57,054
Escudo portoghese	18,46
Peseta spagnola	10,943
Yen giapponese	4,377

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Sostituzione di un componente la commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di neurologia, sessione anno 1978.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 18 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 19 maggio 1976, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1976;

Visto il proprio decreto in data 22 dicembre 1977, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1978, registro n. 1, foglio n. 112;

Considerato che il dott. Stefanini Mario ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di componente della commissione predetta per motivi familiari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il prof. Ederli Alberto, primario del pio istituto S. Spirito ed ospedali riuniti di Roma, è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di neurologia che si terrà a Roma il giorno 21 aprile 1978 in sostituzione del dott. Stefanini Mario, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 aprile 1978

Il Ministro: ANSELMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 giugno 1978
Registro n. 4 Sanità, foglio n. 304

(5924)

Sostituzione del segretario della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di endocrinologia, sessione anno 1976.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 18 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 19 maggio 1976, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1976;

Visto il proprio decreto in data 12 dicembre 1977, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1978, registro n. 1, foglio n. 112;

Considerato che il dott. D'Ari Raffaele ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di segretario della commissione predetta per motivi di servizio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il dott. Maini Renato, direttore di sezione del Ministero della sanità, è nominato segretario della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di endocrinologia che si terrà a Roma il giorno 15 febbraio 1978 in sostituzione del dott. D'Ari Raffaele, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 febbraio 1978

Il Ministro: DAL FALCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 marzo 1978
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 365

(5925)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Revoca del concorso a trenta posti di operaio con qualifica di guardia scuderia per i servizi degli istituti di incremento ippico.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 13 marzo 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 20 maggio 1976, registro n. 7, foglio n. 387, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 21 settembre 1976, con il quale è stato indetto un concorso a trenta posti di operaio con qualifica di guardia scuderia per i servizi degli istituti di incremento ippico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977, pubblicato il 29 agosto 1977, n. 234 e, in particolare, l'art. 75, a norma del quale sono state comprese tra le funzioni amministrative trasferite alle regioni quelle concernenti l'ippicoltura;

Vista la tabella *B* allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977, nella quale sono stati compresi anche gli istituti di incremento ippico;

Considerato che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, ed il Ministro per le regioni, con parere n. 66500 del 3 febbraio 1978 si è espressa in senso sfavorevole all'assunzione di nuove unità di personale comunque destinate ad attività che sono in fase di passaggio alle regioni;

Ritenuto di uniformarsi al citato parere;

Ritenuto che il contenuto del menzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977 costituisce ragione obbiettiva di interesse pubblico, tale da legittimare la revoca del bando relativo al concorso sopraindicato e di tutti gli atti successivi e conseguenziali ad esso;

Decreta:

Art. 1.

E' revocato il decreto ministeriale 13 marzo 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 20 maggio 1976, registro n. 7, foglio n. 387, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 21 settembre 1976, con il quale è stato indetto il concorso a trenta posti di operaio con qualifica di guardia scuderia per i servizi degli istituti di incremento ippico.

Art. 2.

Sono, altresì, revocati tutti gli atti successivi e conseguenziali al bando di concorso di cui all'art 1.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 marzo 1978

Il Ministro: MARCORA

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 maggio 1978
Registro n. 7 Agricoltura, foglio n. 151

(5840)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei vincitori del concorso, per titoli e per esami, a quattro posti di ispettore in prova nella carriera direttiva (ruolo tecnico).

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Bollettino ufficiale del Ministero della marina mercantile (ottobre 1976 - anno XXVIII - dispensa n. 10), notificato il 2 giugno 1978, è stato pubblicato il decreto ministeriale 1° settembre 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 20 ottobre 1976, registro n. 4 Marina mercantile, foglio n. 212, con il quale è stata approvata la graduatoria dei vincitori del concorso, per titoli ed esami, a quattro posti di ispettore in prova nella carriera direttiva (ruolo tecnico), indetto con il decreto ministeriale 29 aprile 1975.

(5564)

MINISTERO DELLA DIFESA

Avviso relativo alla pubblicazione dell'esito del concorso, per esami, ad un posto di assistente nei ruoli del personale civile insegnante dell'Accademia aeronautica per la cattedra di analisi matematica.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si da avviso che nella dispensa del Giornale ufficiale della Difesa n. 8 del 25 febbraio 1978 (data di pubblicazione 20 maggio 1978) è stato pubblicato il decreto ministeriale 20 dicembre 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 16 febbraio 1978, registro n. 5 Difesa, foglio n. 304, riguardante l'esito del concorso pubblico, per esami, ad un posto di assistente nei ruoli del personale civile insegnante dell'Accademia aeronautica per la cattedra di analisi matematica.

(5910)

Avviso relativo alla pubblicazione dell'esito del concorso, per esami, ad un posto di assistente nei ruoli del personale civile insegnante dell'Accademia aeronautica per la cattedra di chimica.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si da avviso che nella dispensa del Giornale ufficiale della Difesa n. 8 del 25 febbraio 1978 (data di pubblicazione 20 maggio 1978) è stato pubblicato il decreto ministeriale 20 dicembre 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 16 febbraio 1978, registro n. 5 Difesa, foglio n. 306, riguardante l'esito del concorso pubblico, per esami, ad un posto di assistente nei ruoli del personale civile insegnante dell'Accademia aeronautica per la cattedra di chimica.

(5911)

OSPEDALE « MARIA SS. ADDOLORATA » DI EBOLI

Concorso ad un posto di assistente di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Eboli (Salerno).

(2670/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a quattro posti di aiuto di accettazione e pronto soccorso di chirurgia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a quattro posti di aiuto di accettazione e pronto soccorso di chirurgia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Eboli (Salerno).

(2671/S)

OSPEDALE « S. ANTONIO ABATE » DI TRAPANI

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di primario del servizio di anatomia ed istologia patologica;

un posto di primario del laboratorio di analisi cliniche-chimiche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Trapani.

(2682/S)

FONDAZIONE PIEMONTESE INDUSTRIALE ED OPERAIA PER LA LOTTA CONTRO LA TUBERCOLOSI DI TORINO

Concorso a tre posti di assistente medico tisiologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di assistente medico tisiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Torino.

(2684/S)

OSPEDALE CIVILE DI PALMANOVA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di cardiologia;

un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia;

un posto di aiuto di otorinolaringoiatria;

un posto di aiuto di radiologia e fisioterapia;

un posto di assistente di anatomia e istologia patologica;

tre posti di assistente di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente di odontoiatria e stomatologia e chirurgia maxillo-facciale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Palmanova (Udine).

(2680/S)

OSPEDALI DI ORZINUOVI E SONCINO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di radiologia;
un posto di aiuto di ostetricia-ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Orzinuovi (Brescia).

(2681/S)

OSPEDALE SPECIALIZZATO « L. LUCIANI » DI ASCOLI PICENO

Concorso ad un posto di assistente radiologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Ascoli Piceno.

(2673/S)

OSPEDALE « G. COMPAGNA » DI CORIGLIANO CALABRO

Concorso ad un posto di assistente medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria amministrativa dell'ente in Corigliano Calabro (Cosenza).

(2674/S)

OSPEDALE CIVICO DI PARTINICO

Concorso ad un posto di primario di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di radiologia.

Si avverte che avverso il predetto concorso pende ricorso avanti al tribunale amministrativo regionale della Sicilia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Partinico (Palermo).

(2675/S)

OSPEDALE « S. ANDREA » DI VERCELLI

Concorso ad un posto di primario della divisione di otorinolaringoiatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di otorinolaringoiatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Vercelli.

(2676/S)

OSPEDALE DEL COMPRENSORIO DI GUASTALLA

Concorso ad un posto di aiuto di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Guastalla (Reggio Emilia).

(2677/S)

OSPEDALE OFTALMICO DI ROMA

Concorso a due posti di aiuto oculista

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di aiuto oculista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Roma.

(2678/S)

OSPEDALE DEGLI INFERMI DI NARNI

Concorso ad un posto di farmacista collaboratore

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di farmacista collaboratore.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Narni (Terni).

(2679/S)

OSPEDALE INFANTILE « C. ARRIGO » DI ALESSANDRIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico e farmacista

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di pediatria;

un posto di assistente di chirurgia pediatrica;

un posto di direttore di farmacia;

un posto di farmacista collaboratore.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969 n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Alessandria.

(2686/S)

OSPEDALE « A. GALLINO » DI GENOVA-PONTEDECIMO

Concorso ad un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Genova-Pontedecimo.

(2672/S)

OSPEDALE « S. GIOVANNI DI DIO » DI AGRIGENTO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di chirurgia generale;

un posto di assistente di otorino.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Agrigento.

(2683/S)

OSPEDALE CIVICO « SS. TRINITA' » DI TERMINI IMERESE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di medicina;

tre posti di assistente di ostetricia e ginecologia (di cui due a tempo pieno ed uno a tempo definito).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Termini Imerese (Palermo).

(2685/S)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100782120)